



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

UFFICIO CONTI GIUDIZIALI

Al Presidente

della Sezione giurisdizionale

per la Regione Piemonte

Relazione del magistrato relatore n. 913

sui

Conti giudiziari nn. 111254-111253-111252-111251-95424-

123379

Esercizi 2009-2014

del

COMUNE DI CUMIANA (TO)

Agente contabile esterno:

MAGGIOLI TRIBUTI M.T. S.p.A.

concernenti il

conto giudiziale imposta comunale

su pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni

PREMESSO

che risultano depositati presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale Piemonte i seguenti conti giudiziari:

conto giudiziale n. 111254 periodo 01/01/2009 – 31/12/2009,

conto giudiziale n. 111253 periodo 01/01/2010 – 31/12/2010,

conto giudiziale n. 111252 periodo 01/01/2011- 31/12/2011,

conto giudiziale n. 111251 periodo 01/01/2012 – 31/12/2012,

conto giudiziale n. 95424 periodo 01/01/2013 – 31/12/2013,

conto giudiziale n. 123379 periodo 01/01/2014 -31/12/2014.

Essi concernono il servizio di riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni affidato alla Maggioli Tributi S.p.a. quale agente esterno, per quanto qui interessa, con deliberazione di G.C. del 30/11/2006 n. 134 e successive proroghe;

che il conto del 2014 (n. 123379) è stato depositato il 23/03/2017, e gli altri in data 15/12/2015, tutti privi della prescritta parificazione da parte dell'amministrazione;

che il segretario comunale, con una prima nota del 23/3/17 n. 2380, ha precisato: *"Si prende atto del fatto che i conti giudiziali di cui in oggetto non risultano parificati; tuttavia, vista la particolare situazione contabile pregressa in cui ha versato lo scrivente Comune, risulta impossibile porre le dovute parifiche ora per allora su gestioni che, nel tempo, sono risultate se non irregolari almeno non lineari; non risulta possibile, allo stato dell'arte, reperire la necessaria documentazione analogica o informatica tale da poter procedere con la predetta parifica; chi nel tempo fu responsabile del settore scrivente non risulterebbe avervi provveduto e qualora vi avesse adempiuto non risultano reperibili i documenti (anche per le vicissitudini sia erariali che penali cui tali attori sono attualmente ancora sottoposti) ;*

che il sottoscritto magistrato relatore assegnatario dei giudizi con nota propria del 13/06/2017 n. 3994 ha sollecitato la parificazione, con apposizione del visto di regolarità a cura del responsabile del servizio finanziario, quale adempimento prescritto dalla legge ai

sensi degli artt. 28, comma 1 R.D. n. 1038/1933 e art. 145 D.lgs. n. 174/2016 (Codice della giustizia contabile) così come richiamati dall'art. 93, comma 2 del TUEL;

che l'amministrazione comunale con nota del 14/06/2017 n. 4976 ha confermato il precedente diniego nei seguenti termini: *"Allo stato attuale questo Ente non ritiene di poter procedere alla loro parificazione viste le problematiche interne ed esterne emerse sia in sede di giudizio di conto che di responsabilità erariale e penale del responsabile del settore finanziario in servizio negli anni considerati e in relazione alla non corretta e/o mancante esposizione dei dati contabili sia in modalità cartacea che digitale (a tale fine si trasmette in allegato la copia della sentenza di condanna penale del predetto responsabile e si comunica che l'Amministrazione Comunale sta procedendo alla riapertura del procedimento disciplinare in capo al medesimo finalizzato al licenziamento). Per quanto attiene agli incassi effettuati dalla Maggioli Tributi Spa a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2009 al 2014 si comunica che gli stessi sono stati dalla medesima ditta versati su appositi conti correnti postali intestati al comune di Cumiana; tuttavia il responsabile del servizio finanziario del tempo non ha mai provveduto al conseguente prelevamento da tali conti con successivo riversamento sul conto di tesoreria; tali riversamenti sono avvenuti solamente nell'anno 2015, così come si evince dalle allegare copie delle reversali 2238 e 2239 emesse in tale anno";*

che il diniego di parificazione dei conti in oggetto non riguarda singole partite, ma è integrale e motivato, come sopra, con riferimento sia a circostanze estrinseche alla gestione dell'agente contabile (malversazioni del responsabile del servizio finanziario) sia a mancanze di documentazione contabile;

che il responsabile finanziario dell'Ente all'epoca dei fatti, MOLLAR Luciana, risulta effettivamente condannata con sentenza di questa Sezione n. 248 del 06/09/2016 per fatti di *mala gestio* commessi tra il 2009 e il 2014 quale responsabile del servizio finanziario del Comune di Cumiana e, in particolare, per il danno causato all'Ente mediante gravi violazioni di norme di contabilità pubblica poste dalla legge e richiamate dal regolamento comunale, nella liquidazione delle spese e nell'emissione relativi ordini di pagamento. Avverso tale sentenza risulta peraltro interposto appello avanti la Sez. I centrale. La medesima MOLLAR è stata altresì condannata dal Tribunale di Torino, Sez. III penale con sentenza del 16/08/2017 per peculato e falso ideologico in dipendenza dei fatti di cui sopra;

che non risulta allo stato che le gestioni dell'agente contabile siano state esaminate, né tantomeno conseguentemente approvate, dagli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente;

CONSIDERATO

che la mancata parificazione dei conti in oggetto, nella loro integrità, consegue ad una decisione motivata dell'Ente che potrebbe ritenersi quale non accettazione dei conti;

che sia il regolamento di procedura di cui al R.D. n. 1038/1933 (art. 28, applicabile nella specie *ratione temporis*), sia il nuovo Codice della giustizia contabile (art. 145 D.lgs. n. 174/2016), nel prevedere la necessità della parificazione da parte dell'amministrazione, preliminare all'esame del conto in sede giudiziale, non contempla il caso in cui tale atto presupposto manchi o sia denegato dall'amministrazione, né gli effetti che dalla omessa o rifiutata parificazione discendono in ordine alla prosecuzione del giudizio sul conto da parte della Sezione;

CONSIDERATO ALTRESI'

che la questione interpretativa appare preliminare rispetto ad altre questioni e per la sua portata generale rende opportuno un pronunciamento interlocutorio della Sezione, ai sensi dell'art. 29, ult. parte R.D. n. 1038/193 in ordine agli effetti della riferita mancanza di parificazione del conto nel successivo giudizio, sia nella fase istruttoria che in quella conclusiva, considerate le peculiarità del caso di specie e le connesse motivazioni addotte a sostegno del diniego di parificare, nella loro integrità, i conti giudiziali da parte dell'amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTI

- il D. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 recante "Codice della giustizia contabile",
- il R. D. 13 agosto 1933 n. 1038, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi

alla Corte dei conti",

- il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 recante "Appro

- la L. 14 gennaio 1994 n. 20 avente ad oggetto "Disposizioni
vazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti",

- il R. D. 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato",

- il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 avente ad oggetto
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato",

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 avente ad oggetto
"Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del
D. lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, concernente l'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali",

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 93, 233),

- SI CHIEDE

alla S. V. di voler sottoporre la questione preliminare di cui sopra al
giudizio della Sezione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R. D.
1038/1933 e 145 c.g.c., fissando all'uopo l'udienza di discussione.

Torino, li 20/09/2017

Il Giudice relatore

Dott. Walter BERRUTI

Risultano depositati presso la Sezione giurisdizionale - Ufficio conti
giudiziali, su supporto cartaceo ed elettronico:

- regolamento di contabilità del Comune di Cumiana,
- conti giudiziali,
- bollettari di riscossione e documentazione a corredo,
- note intercorse,
- verbale di revisione.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE

VISTA la suesesa relazione di deferimento al Collegio per l'adozione di provvedimenti interlocutori ex artt. 145, c. 4 del D.lgs. n. 174/2016 e l'istanza di fissazione udienza per l'esame delle questioni presentata dal **Magistrato Relatore Consigliere Walter BERRUTI**;

VISTO il D.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016;

FISSA

l'udienza pubblica per la discussione del giudizio iscritto al n. 20218 del Registro di Segreteria per il giorno **10 NOVEMBRE 2017, alle ore 10** in Torino presso l'aula udienza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, Via Bertola n. 28.

DISPONE

che, a cura della segreteria della Sezione, il presente decreto unitamente alla relazione del Magistrato sia notificato al Procuratore Regionale, all'agente contabile ai sensi dell'art. 147 comma 4 C.G.C., nonché all'Amministrazione di cui alla suesesa relazione nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Assegna il termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

Torino, 22 settembre 2017

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale

Cinthia Pinotti

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio
composta di n. 3 fogli, ad USO NOTIFICA, nell'interesse
dell'Amministrazione. Registrato al n. 20218 dalla Segreteria della
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Piemonte.

Torino, 25 Settembre 2017

Il Collaboratore Amministrativo

Renzo PIASCO

Firma digitale